

ZE.GI.RO. S.R.L.
APPENDICE (1) - CODICE DI CONDOTTA ANTIMAFIA

1. Premessa

La ZE.GI.RO. S.R.L. ha ritenuto opportuno, nel contesto del percorso di implementazione di una robusta *compliance* aziendale che impone un *modus operandi* coerente e conforme al proprio Codice Etico e di Condotta, dotarsi anche di un Codice di Condotta Antimafia interno, con il preciso obiettivo di ridurre al minimo ogni possibile rischio legato a qualunque genere di tentativo di infiltrazione criminale nel sistema organizzativo e societario, nell'esercizio delle attività aziendali.

2. Natura e finalità

Il Codice di Condotta Antimafia è adottato dalla ZE.GI.RO. S.R.L. quale specifico protocollo costituente parte integrale e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 ter del predetto Decreto, nonché per la prevenzione di qualsiasi forma di condizionamento diretto o indiretto dell'attività d'impresa da parte della criminalità organizzata.

In questo senso, il Codice di Condotta Antimafia costituisce un ulteriore presidio per poter garantire una *governance* dell'azienda che abbia l'obiettivo specifico di fronteggiare i rischi da contaminazione mafiosa.

La prevenzione da tale rischio persegue un duplice obiettivo:

- la protezione della reputazione e l'incremento dell'integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per l'impresa;
- il contributo alla tutela dell'ordine pubblico, economico e alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

Il Codice di Condotta Antimafia considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività d'impresa:

- risorse umane;
- fornitori;
- clienti;
- istituzioni;
- altri *stakeholders*.

Il Codice di Condotta Antimafia costituisce fonte specifica di obblighi per tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i dirigenti a qualsiasi livello gerarchico, nei rapporti interni alla vita aziendale e nelle relazioni esterne che in qualsiasi modo possono coinvolgere, anche indirettamente, gli interessi della ZE.GI.RO. S.R.L..

Al Codice di Condotta Antimafia è assicurata la massima diffusione anche mediante la presa di visione da parte dei fornitori, dei clienti, dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti, nonché a tutti gli *stakeholders* attraverso la pubblicazione sul sito *web* della ZE.GI.RO. S.R.L..

Nell'adozione ed attuazione del Codice di Condotta Antimafia sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l'attività dell'impresa e i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei Lavoratori, Regolamento sulla Protezione dei dati personali, ecc.).

3. Doveri di informazione e strumenti di conoscenza del rischio criminale

L'adozione del Codice di Condotta Antimafia presuppone la costante ricognizione, da parte della ZE.GI.RO. S.R.L., del rischio di condizionamento e di infiltrazione criminale nell'ambito dell'attività d'impresa e in relazione al contesto in cui opera.

A tal fine dovrà essere costantemente aggiornata l'analisi del contesto territoriale diretta ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali localmente insediate possano tentare di condizionare in varie forme l'attività d'impresa allo scopo di strumentalizzarla per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Nell'ottica di un continuo monitoraggio dei contesti in cui l'azienda opera, la ZE.GI.RO. S.R.L. si impegna a realizzare e mantenere nel tempo un'interlocuzione qualificata con le autorità pubbliche e le organizzazioni private competenti, che siano in possesso di specifica conoscenza delle dinamiche tipiche dei processi di infiltrazione criminale (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento o eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie, università), volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei relativi criteri di valutazione.

Le informazioni e i dati di acquisiti verranno tenuti in considerazione anche per la ricerca e la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori, clienti, ecc.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche o soggetti giuridici) che hanno rapporti con l'impresa.

A tal fine, possono essere utilizzati svariati indicatori desunti dalla consultazione di fonti aperte, tra cui:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (d.lgs. 159/2011, Libro I, Titoli I e II);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all'attività delle organizzazioni criminali;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d.lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di associazione a delinquere di natura transnazionale, reati ambientali, reati contro l'industria e il commercio e per altre tipologie di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

ZE.GI.RO. S.R.L.
APPENDICE (1) - CODICE DI CONDOTTA ANTIMAFIA

- costituzione di soggetti giuridici nei quali figurino, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese nelle situazioni sopraindicate, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese che risultino prive di stabili rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone e/o ZE.GI.RO. S.R.L. privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;
- imprese che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva alle quali sia stata negata l'iscrizione in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia e che non siano ricorse all'istituto del Controllo Giudiziario ex art. 34 bis del Codice Antimafia, per rimuovere gli effetti della sopra citata interdittiva.

L'accertamento di una o più situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche o da Organizzazioni private sono messe a disposizione dell'Organo Amministrativo e dei Responsabili di Funzione interessati, i quali ne garantiscono responsabilmente l'utilizzazione ai soli fini indicati dal presente Codice di Condotta Antimafia.

4. Criteri di selezione del personale e norme di condotta

La ricerca, la selezione e l'assunzione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modalità trasparente e sulla base dei soli criteri di:

- professionalità e competenza specifica rispetto all'incarico da ricoprire o alle mansioni da attribuire;
- uguaglianza di trattamento per come sancito dal Codice Etico e di Condotta;
- affidabilità rispetto al rischio di condizionamento criminale.

Il personale deve essere adeguatamente "informato e formato" su quanto previsto dal presente Codice di Condotta Antimafia e, più in generale, sulla legislazione antimafia.

ZE.GI.RO. S.R.L.
APPENDICE (1) - CODICE DI CONDOTTA ANTIMAFIA

Per la partecipazione alle procedure di ricerca e selezione devono essere prodotti dall'interessato i seguenti documenti:

- il certificato penale generale;
- il certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, l'interessato può rilasciare una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanne, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.).

La ZE.GI.RO. S.R.L. potrà adottare procedure volte a poter favorire la comunicazione alla Prefettura e/o alla Questura dei nominativi dei lavoratori assunti, con l'indicazione delle mansioni, dell'eventuale co-datorialità, dei trasferimenti e delle cessazioni dal rapporto di lavoro.

La regolazione di tali comunicazioni viene definita con specifici protocolli da concordare con le Autorità prefettizie anche nell'ambito di protocolli di intesa definiti o da definirsi con la propria associazione datoriale di categoria.

Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare tempestivamente alla ZE.GI.RO. S.R.L. l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

La ZE.GI.RO. S.R.L. provvederà a richiedere ai propri dipendenti un aggiornamento periodico del proprio *status* in relazione ai requisiti morali mediante la fornitura di idonee certificazioni o autocertificazioni.

5. Criteri di selezione di fornitori e clienti

✓ 5.1 Selezione dei Fornitori

L'obiettivo di prevenire il pericolo di condizionamenti e infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il maggior numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori, sia nella valutazione delle successive condotte.

Le procedure di selezione dei fornitori devono essere ispirate ai seguenti criteri e principi:

- trasparenza delle procedure di selezione;
- reputazione;
- pari opportunità di accesso;
- professionalità;
- affidabilità;
- economicità e competitività;
- assenza di contestazioni di cui all'art. 2 del Codice Antimafia;

ZE.GI.RO. S.R.L.
APPENDICE (1) - CODICE DI CONDOTTA ANTIMAFIA

- sussistenza di elementi dai quali si possa ritenere escluso, o comunque contenuto, il rischio di condizionamento criminale: ad esempio, l'esibizione di informative antimafia negative acquisite in sede di esecuzione di eventuali appalti pubblici o l'avvenuto inserimento nelle "*white-list*" istituite dalle Prefetture, o altre forme di certificazione e attestazione specifiche rilasciate da autorità pubbliche di vigilanza.

La selezione dei fornitori, specie nei settori di attività e/o nelle aree territoriali considerati ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, deve essere supportata da una ponderata valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili e soprattutto degli indicatori di cui ai precedenti punti.

✓ **5.2 Accertamento dei requisiti dei fornitori e liste di fiducia**

La ZE.GI.RO. S.R.L. predisporrà, ove possibile, una *short list* di fornitori qualificati, nelle quali far iscrivere i fornitori in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri indicati.

L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore o al momento dell'inclusione nella *short-list* (se esistente).

L'esibizione del certificato antimafia o di relativa autocertificazione è sempre chiesta al momento dell'iscrizione nella *short list* ma può essere chiesta anche al momento della conclusione dei contratti con i fornitori, nonché nel corso della durata dei contratti medesimi.

Sono esclusi dall'accertamento dei requisiti di affidabilità i soggetti iscritti alla c.d. *white-list*, le compagnie petrolifere e comunque i fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero che siano iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile.

Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni e il rapporto da instaurare con la ZE.GI.RO. S.R.L. ricada nell'ambito delle attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

La certificazione antimafia o l'autocertificazione viene richiesta in qualunque caso di instaurazione di rapporti contrattuali con fornitori occasionali.

Il fornitore che svolga un'attività sulla base di un contratto di appalto deve fornire, oltre alla certificazione antimafia o relativa autocertificazione, un'autocertificazione dalla quale risulti l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto e la regolarità retributiva (DURF) e contributiva (DURC) nei loro confronti e, se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione alla ZE.GI.RO. S.R.L. e produrre tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime.

Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio, ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia devono essere accompagnati da un'attestazione di conformità all'originale.

ZE.GI.RO. S.R.L.
APPENDICE (1) - CODICE DI CONDOTTA ANTIMAFIA

È contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali per i reati di cui all'art. 5, comma 3.

La dichiarazione di dati falsi o incompleti può comportare, nei casi più gravi, finanche la risoluzione del contratto.

✓ **5.3 Selezione dei Clienti**

Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale e di credito, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

Ai clienti si applicano, in quanto compatibili, le previsioni che questo Codice di Condotta Antimafia prevede per i fornitori.

Le forniture ai clienti privati devono essere immediatamente sospese, informando tempestivamente e formalmente il Responsabile di Funzione interessato, qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui al paragrafo 2, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:

- mutamenti repentini o reiterati nella Compagine Sociale o dell'Organo Amministrativo;
- mutamenti significativi del settore di attività;
- mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

6. Pagamenti ed altre transazioni finanziarie

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione e ne sia garantita la conservazione.

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, fatti salvi i soggetti autorizzati ad operare in tali settori.

In deroga a quanto previsto al primo capoverso, sono ammessi pagamenti in contanti per somme non superiori ad euro 1.000,00 (mille/00) con il tassativo divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi e pertanto trasferibili.

7. Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura

E' fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro della ZE.GI.RO. S.R.L. di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo e natura e da chiunque formulate.

Il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l'Organo Amministrativo, gli Organi di Controllo, l'Organismo di Vigilanza oltre che l'Autorità di Polizia.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente l'Organo Amministrativo, gli Organi di Controllo, l'Organismo di Vigilanza e le Autorità di Polizia, fornendo senza reticenza alcuna e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le

ZE.GI.RO. S.R.L.
APPENDICE (1) - CODICE DI CONDOTTA ANTIMAFIA

notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze ed elementi rilevanti ai fini delle indagini.

E' altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa.

L'Organismo di Vigilanza, qualora venga a conoscenza di tali scenari, anche in via autonoma, informa senza indugio le autorità competenti.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con disponibilità a garantire anche l'assistenza legale.

La ZE.GI.RO. S.R.L. verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante, ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti, amministratori, soci, professionisti, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare e dovrà essere colpito con sanzioni disciplinari esemplari.

8. Sostegno ad organizzazioni antimafia

Nell'ambito del proprio sistema di relazioni o di partecipazione a sistemi aggregativi di varia natura, la ZE.GI.RO. S.R.L. si impegna ad incoraggiare l'adesione a protocolli d'intesa (o patti simili) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni datoriali di categoria ed organizzazioni sindacali, solo a condizione che siano concretamente finalizzati a prevenire le infiltrazioni criminali e a promuovere ed incentivare lo sviluppo e la legalità nell'ambito del territorio in cui si trova ad operare e non si rivelino mere dichiarazioni di intenti.

L'individuazione di tali soggetti e la relativa verifica in termini di idoneità, potrà avvenire anche avvalendosi dei suggerimenti e delle indicazioni della pubblica autorità.

9. Raccordo con l'Organismo di Vigilanza

La continuità di azione, intesa quale elemento fondante delle attività di verifica e di controllo eseguite dall'Organismo di Vigilanza, impone che lo stesso sia parte diligente nel far emergere fatti che abbiano rilevanza rispetto alla non conforme attuazione delle prescrizioni previste nel presente codice o della sua palese violazione, formulando proposte di modifica, integrazione ed eventuale miglioramento.

Le relazioni periodiche prodotte dall'Organismo di Vigilanza, così come regolamentato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, riferiranno anche nel merito della corretta applicazione del presente Codice di Condotta Antimafia e saranno inviate formalmente all'Organo Amministrativo e agli Organi di Controllo così come disciplinato dal piano delle attività e dal regolamento dello stesso Organismo di Vigilanza.